



Autorità Nazionale Anticorruzione

Delibera n. 1188 dell'11 dicembre 2019

Fascicolo n. 263/2019/B

Oggetto: Indagine concernente l'attività dei Consorzi Stabili operanti in qualità di imprese ausiliarie ex art. 89 del d.lgs. 50/2016, nell'ambito delle procedure di affidamento di lavori pubblici – “LAVORI DI POTENZIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE INFRASTRUTTURALE A SERVIZIO DELLA FRAZIONE DI LAGUNA IN COMUNE DI TAIBON AGORDINO (BL) - FONDI O.D.I. 2013. AFFIDO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE GARA UFFICIOSA” - Importo appalto: Euro 361.246,34 - CIG: 7235195FC7 – Stazione Appaltante: Comune di Taibon Agordino (BL).

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

Visti il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui i compiti e le funzioni svolti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono trasferiti all'Autorità Nazionale Anticorruzione;

Vista la relazione dell'Ufficio Vigilanza Lavori

Premesse

L'Autorità, preso atto della partecipazione ricorrente di diversi Consorzi stabili nella qualità di imprese ausiliarie, in diverse gare d'appalto, facendo presupporre, al di là degli specifici approfondimenti di possibile svolgimento, una pressoché contemporanea assunzione di impegni plurimi, ha avviato una specifica attività d'indagine volta a verificare gli impegni assunti dai Consorzi sopra individuati, nella qualità di imprese ausiliarie, nel biennio 2017/2018 e l'effettività del prestito dei requisiti oggetto di avvalimento, in conformità con quanto previsto dall'art. 89, comma 9 del d.lgs. 50/2016, nonché lo svolgimento di specifici approfondimenti per verificare, da parte delle stazioni appaltanti, l'intercorso adempimento delle prescrizioni recate dal comma 9 dell'art. 89 del Codice dei contratti pubblici in tema di trasmissione all'ANAC delle dichiarazioni di avvalimento.

Nell'ambito dell'indagine è risultato ricompreso il Consorzio Stabile [... *OMISSIS* ...] nella qualità di impresa ausiliaria e i lavori affidati all'impresa ausiliata [... *OMISSIS* ...], nell'ambito della procedura avente ad oggetto i “LAVORI DI POTENZIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE INFRASTRUTTURALE A SERVIZIO DELLA FRAZIONE DI LAGUNA IN COMUNE DI

TAIBON AGORDINO (BL) - FONDI O.D.I. 2013. AFFIDO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE GARA UFFICIOSA” - Importo appalto: Euro 361.246,34 - CIG: 7235195FC7 - Stazione Appaltante: Comune di Taibon Agordino (BL).

Avvio istruttoria

Con nota prot. 14784 del 21.02.2019 è stato comunicato l'avvio del procedimento istruttorio, volto ad acquisire puntuali elementi conoscitivi e documentali in ordine agli atti sottesi all'aggiudicazione della procedura di gara in oggetto, da parte della stazione appaltante Comune di Taibon Agordino (BL), ed alle modalità adottate dall'operatore economico [... OMISSIS ...] risultato affidatario, per la dimostrazione dei requisiti con il ricorso all'avvalimento, di quanto messo a disposizione dal Consorzio Stabile [... OMISSIS ...] nella qualità di impresa ausiliaria, nonché a verificare il corretto utilizzo dell'istituto dell'avvalimento, nella fase di esecuzione del contratto, in relazione all'effettività del prestito da parte dell'impresa ausiliaria dei mezzi e requisiti dichiarati in sede di gara ed al rispetto degli adempimenti di cui all'art. 89, comma 9 del d.lgs. 50/2016.

A riscontro di tale nota, risulta pervenuta la comunicazione della Stazione appaltante Comune di Taibon Agordino (BL), acquisita al protocollo dell'ANAC al n. 24015 del 25.03.2019, con allegata documentazione, dalla quale si evince in primo luogo che la procedura di gara in oggetto, condotta dalla Stazione Unica Appaltante istituita presso l'Unione Montana Feltrina, ha riguardato “Lavori di potenziamento e riqualificazione della rete infrastrutturale a servizio della frazione di Laguna in Comune di Taibon Agordino (BL)”, richiedendosi il possesso della qualificazione SOA nella categoria OG3, classifica II, aggiudicati con Determina n. 304 del 06.11.2017 all'impresa [... OMISSIS ...], per aver offerto un ribasso del 8,130% sull'importo dei lavori posto a base di gara.

In riferimento ai requisiti di qualificazione posseduti dall'impresa aggiudicataria, risulta prodotto in atti il contratto di avvalimento intercorso tra l'ausiliaria Consorzio Stabile [... OMISSIS ...] e l'impresa [... OMISSIS ...], avente ad oggetto il requisito concernente la categoria OG3-II, non posseduta dall'impresa esecutrice, unitamente al requisito della cifra d'affari ottenuta con lavori svolti mediante l'attività diretta ed indiretta non inferiore a tre volte l'importo a base di gara previsto di cui la ditta ausiliata è carente, contenente l'assunzione dell'obbligo dell'impresa ausiliaria, verso l'impresa ausiliata e nei confronti della stazione appaltante, di *“mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente l'impresa ausiliata, Art. 89 comma 1) D.lgs. 50/2016 così come modificato dal D.Lgs. 56/2017, come di seguito indicativamente elencate: Know-How tecnologico e commerciale, a mezzo del proprio direttore tecnico, [... OMISSIS ...] e di tutto lo staff tecnico, come centro di sviluppo, attraverso un costante coordinamento; Il numero necessario di Squadre tipo, composte da 1 operaio specializzato, 1 operaio qualificato e 1 operaio comune, i cui nominativi verranno comunicati prima dell'inizio dei lavori con le specifiche del relativo contratto applicato; I mezzi necessari all'esecuzione dell'opera, quali: Ponteggi Omologati, Gru rotativa, Container alloggio attrezzi e Uffici, Molazze da cantiere, Impastatrice/Betoniere, Macchine da taglio legno/ferro, Martelli demolitori ad aria e/o elettrici, Puntelli varie misure, Badili, secchi, attrezzatura minuta, ecc.; ... Cifra d'affari, ottenuta con lavori svolti mediante l'attività diretta ed indiretta non inferiore a tre volte l'importo a base di gara previsto”*.

In riferimento allo stato di avanzamento dei lavori, risulta prodotto il verbale di consegna dei lavori in data 16.04.2018, da ultimare entro 150 giorni naturali e consecutivi, con scadenza fissata al 12.09.2018, dandosi atto di tre intercorse sospensioni dei lavori e della concessione, allo stato del riscontro, di due proroghe che hanno portato ad una durata complessiva dei lavori pari a 220 giorni, con la precisazione che *“I lavori, sospesi per avverse condizioni meteorologiche dalla data del 21.12.2018, come risulta da verbale di cui alla documentazione allegata, sono ripresi in data 22.03.2019 e sono ancora in corso”*.

Risulta, altresì, prodotto da parte della stazione appaltante il SAL n. 2, dal quale si evince che al

30.11.2018 risultano contabilizzati lavori per euro 205.564,37, con l'ulteriore precisazione che *“In corso d'opera sino alla data odierna, l'impresa non ha richiesto subappalti neppure di imprese individuali”*.

Riguardo alle verifiche svolte in corso d'opera sull'effettività dell'avvalimento, nessuna specifica deduzione risulta formulata dalla stazione appaltante, limitandosi a produrre le verifiche effettuate in fase di gara sui requisiti delle imprese ausiliaria e ausiliata nonché, limitatamente all'impresa esecutrice, in sede di SAL, le verifiche sulla regolarità contributiva e fiscale.

A riscontro dell'avvio del procedimento risulta, altresì, pervenuta la comunicazione del Consorzio Stabile [... *OMISSIS* ...], acquisita al protocollo dell'ANAC n. 21831 del 15.03.2019, con la trasmissione di relativa documentazione, nella quale risulta evidenziato che *“In specie, è stata emessa la proforma, qui allegata, per il prestito dei requisiti, avente data 28 novembre 2017, per l'importo di € 6083.51 iva inclusa, a fronte della quale sono state inoltrate all'impresa ausiliata n. 10 fatture, relative ad importi di € 608.35 cadauna iva inclusa, frazioni del totale dovuto, come da piano di ammortamento concordato tra le parti”*, con la produzione di *“... copia per immagine dei titoli di credito pervenuti in adempimento del contratto di avvalimento, per la quota rispondente a quanto fatturato”*.

Con riferimento alla richiesta di fornire i documenti fiscali comprovanti la messa a disposizione e l'effettivo utilizzo, da parte dell'impresa ausiliata, di persone e mezzi dell'impresa ausiliaria, risulta evidenziato dal medesimo Consorzio che *“... sia l'Ente appaltante che l'impresa IMPRESA [... *OMISSIS* ...] non abbiano sinora constatato la concreta necessità di un ausilio che, qualora se ne palesasse l'esigenza, questo Consorzio Stabile non esiterebbe a fornire, in ottemperanza al contratto di avvalimento sottoscritto tra le parti”*.

Infine, risulta pervenuto il riscontro dell'impresa ausiliata [... *OMISSIS* ...], acquisito al prot. 22843 del 20.03.2019, con il quale sono stati trasmessi i seguenti documenti: *“Copia delle Fatture, a noi intestate, emesse dal Consorzio Stabile [... *OMISSIS* ...] per il Contratto di avvalimento; Copia dei titoli da noi emessi a pagamento delle fatture ricevute dal Consorzio Stabile [... *OMISSIS* ...]”*.

In riferimento alla richiesta di fornire la documentazione contabile/fiscale comprovante la messa a disposizione e l'effettivo utilizzo, da parte dell'Impresa Ausiliata, di persone e mezzi dell'Impresa Ausiliaria, la medesima impresa ha dichiarato che *“non si è ancora concretizzata, per le lavorazioni sino ad ora svolte, la necessità di un intervento, con risorse proprie, da parte dell'Impresa Ausiliaria.”*

Comunicazione risultanze istruttorie

Con nota prot. 38987 del 15.05.2019, l'Ufficio comunicava ai soggetti interessati dal procedimento le risultanze istruttorie, prospettandosi che nella fase esecutiva dell'appalto non vi fosse stato, almeno sino all'epoca dei riscontri forniti, alcun apporto dell'impresa ausiliaria, idoneo a supportare l'impresa esecutrice in relazione al possesso della qualificazione SOA richiesta per la partecipazione ai lavori in esame nella categoria OG3, classifica II, non posseduta dall'impresa ausiliata; tale ipotizzata carenza consentiva di prospettare ulteriormente la sussistenza della violazione da parte dei contraenti (impresa ausiliaria e impresa ausiliata) della disciplina in tema di avvalimento, *“pena la risoluzione del contratto d'appalto”*, configurandosi, al contempo, profili di responsabilità in capo alla stazione appaltante in ordine all'omessa verifica sul rispetto degli impegni contrattuali derivanti dall'avvalimento, ex art. 89, comma 9 del d.lgs. 50/2016.

Da ultimo, si evidenziava che nessuna specifica controdeduzione risultava fornita dalla stazione appaltante in relazione alla richiesta di documentare l'adempimento dell'obbligo di comunicazione all'ANAC di *“tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità”*, sollecitandosi al riguardo il riscontro richiesto, laddove, in assenza dello stesso, si sarebbe prospettata la violazione della disposizione normativa suddetta.

Controdeduzioni

A riscontro di detta comunicazione pervenivano le note della stazione appaltante Comune di Taigon Agordino, acquisite al prot. n. 45353 del 05.06.2019 e al prot. n. 45472 in pari data con le quali - nel richiamare i precedenti riscontri forniti dallo stesso ente e dalle imprese coinvolte in ordine a quanto dichiarato, che *“sino a tali date non vi era stata la concreta necessità di un ausilio da parte della Ditta Ausiliaria per l'esecuzione del contratto”* - veniva rappresentato, in riferimento all'attuale situazione dei lavori, che gli stessi *“alla data odierna sono ancora in corso e non risultano ultimati”*, dando ulteriormente atto che *“dai controlli eseguiti da parte di questo Ente, attraverso le figure professionali della Direzione lavori e del Responsabile per la Sicurezza, si è potuto rilevare che le comunicazioni effettuate da parte dei soggetti interessati risultano confermate e che nel corso dei lavori non si è ricorso al regime di subappalto per nessuna delle lavorazioni previste né con imprese né con artigiani. Tali verifiche sono riscontrabili nei verbali agli atti di questa Amministrazione”*.

In ordine all'andamento dei lavori, risultava ulteriormente precisato che *“in data 31.05.2019 l'Impresa aggiudicataria (... OMISSIS ...) ha comunicato a questo Ente l'aggiornamento del POS relativo alle prestazioni in cantiere, con l'inserimento dell'impresa ausiliaria in alcune lavorazioni da realizzare al fine di dar corso agli adempimenti contrattuali, con decorrenza 03.06.2019”* e che *“la direzione Lavori ed il responsabile per la sicurezza in corso di esecuzione hanno accertato l'effettiva rispondenza di quanto dichiarato, verificando l'impiego, oltre che di manodopera, anche di noleggio di attrezzature e/o mezzi necessari per le lavorazioni, come risulta da appositi verbali agli atti”*.

In relazione al profilo concernente il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 89, comma 9, del d.lgs. 50/2016, inerenti l'obbligo di trasmissione all'ANAC di tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza e per la prescritta pubblicità, risulta evidenziato che *“si ritiene tale adempimento dovesse essere effettuato dalla Centrale Unica di Committenza-Stazione Unica Appaltante (istituita presso l'Unione Montana Feltrina) a cui il Comune aveva delegato la procedura di gara, dall'indizione all'aggiudicazione definitiva, con effettuazione, altresì, della verifica dei requisiti dell'aggiudicataria e dell'ausiliaria. Il Comune di Taigon Agordino è subentrato alla Centrale Unica di Committenza-Stazione Unica Appaltante soltanto in seguito, per la stipula del contratto di appalto e per l'esecuzione contrattuale. Per le fasi di competenza del Comune sono stati svolti opportuni controlli da parte delle figure presenti in cantiere (Direzione lavori e Responsabile sicurezza)”*.

A riscontro alla comunicazione delle risultanze istruttorie risulta pervenuta la nota dell'impresa ausiliata [... OMISSIS ...], acquisita al prot. n. 45074 del 05.06.2019 con la quale viene rappresentato in primo luogo che *“sin dall'aggiudicazione dell'appalto e per tutta la durata dei lavori ci sia stato, da parte delle Imprese interessate al Contratto di avvalimento, un costante confronto circa l'andamento, l'esecuzione ed il progredire dei lavori”*, confermando che *“fino alla sospensione dei lavori avvenuta durante gli scorsi mesi invernali, non si era ancora manifestata la necessità di un intervento materiale in cantiere dell'Impresa ausiliaria che rimaneva comunque a disposizione per ogni esigenza”*, dando ulteriormente atto che *“In occasione della ripresa dei lavori, avvenuta nella Primavera del 2019, il programma degli interventi prevedeva che si sarebbero dovute realizzare lavorazioni specialistiche e caratterizzanti la categoria OG3 (formazione di piani stradali e loro livellamento, posa di cordoli stradali, creazione dei piani di posa degli asfalti mediante stesa di materiale stabilizzato con relativo livellamento e rullatura, tracciamenti propedeutici alla posa dei guard-rail, creazione di banchine stradali)”, rilevando a tale riguardo di aver “provveduto, di conseguenza, a richiedere all'Impresa ausiliaria, la disponibilità di alcuni mezzi ed attrezzature nonché di personale specializzato con mansioni esecutive e di coordinamento per poter portare a buon fine le lavorazioni previste nei tempi programmati. Tali risorse, prontamente forniteci in virtù del Contratto di avvalimento, sono tuttora presenti e utilizzati in cantiere: della loro presenza sono stati informati formalmente l'Ente Appaltante, la Direzione lavori ed il Coordinatore per la sicurezza”*.

A riscontro della suddetta comunicazione delle risultanze istruttorie, risulta infine pervenuta la nota del Consorzio Stabile [... OMISSIS ...], acquisita al prot. n. 44727 del 04.06.2019, con la quale si riferisce sostanzialmente, in merito al contenuto della disposizione di cui all'art 89, comma 9 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., che *“... né la norma, né il contratto che tale dettato richiama induce a ritenere necessaria la presenza di risorse*

dell'ausiliaria nei cantieri indipendentemente dall'effettiva utilità di queste ultime per le attività concretamente poste in essere, né una tale interpretazione risulterebbe conforme alle intenzioni del legislatore, posto che l'interesse pubblico a fondamento dell'istituto dell'avvalimento, di matrice europea, è rivolto a scongiurare che, in ossequio al principio comunitario di concorrenza, una piccola o media impresa possa risultare indirettamente svantaggiata nella partecipazione ai procedimenti di evidenza pubblica dalla previsione di requisiti gravosi utili all'acquisizione di una maggiore tutela della Pubblica Amministrazione circa l'effettiva competenza ed affidabilità del contraente nell'effettuazione delle opere richieste”.

Il Consorzio ausiliario, accanto a tali valutazioni, sottolineava ulteriormente che *“Al netto delle valutazioni in diritto qui riportate, è il caso di sottolineare come, nel procedimento in oggetto, il citato impegno a mettere a disposizione le risorse sia stato altresì pienamente concretizzato mediante l'inoltro dei mezzi puntualmente richiesti dall'impresa ausiliata per l'esecuzione dei lavori, mezzi attualmente presenti in cantiere”.*

Considerazioni

Come rappresentato in premessa, l'Istruttoria ha riguardato la verifica del corretto utilizzo dell'avvalimento, intercorso tra l'impresa ausiliaria Consorzio Stabile [... *OMISSIS* ...] e l'impresa ausiliata [... *OMISSIS* ...], per la dimostrazione del possesso della qualificazione SOA nella categoria OG3, II classifica, richiesto ai fini della partecipazione nell'ambito della procedura di gara riguardante *“LAVORI DI POTENZIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE INFRASTRUTTURALE A SERVIZIO DELLA FRAZIONE DI LAGUNA IN COMUNE DI TAIBON AGORDINO (BL)”*.

Dagli elementi istruttori acquisiti è emerso che l'impresa ausiliata [... *OMISSIS* ...] non ha richiesto l'utilizzo di mezzi, attrezzature e manodopera messe a disposizione dal Consorzio Stabile [... *OMISSIS* ...] in forza del contratto di avvalimento in essere, quantomeno sino al giugno 2019, sulla scorta delle considerazioni che *“non si è ancora concretizzata, per le lavorazioni sino ad ora svolte, la necessità di un intervento, con risorse proprie, da parte dell'Impresa Ausiliaria”*, con conseguente esecuzione del contratto con le risorse proprie sino alla predetta data, in assenza di adeguata qualificazione SOA nella categoria richiesta.

A tale riguardo, si evidenzia peraltro che alla data del 30.11.2018 risultava contabilizzato dalla stazione appaltante il SAL n. 2 per lavori pari ad euro 205.564,37, importo che evidenzia un elevato stato di avanzamento delle opere, in assenza della richiesta qualificazione.

Tale modalità di esecuzione non risulta coerente con il disposto di cui all'art. 89 del d.lgs. 50/2016, con particolare riferimento al comma 9, il quale prevede espressamente che *“In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto d'appalto. Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 52 e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori”*.

Alla luce del sopra richiamato quadro normativo, ne consegue che nella fase iniziale e per tutta la durata dell'appalto deve essere assicurato che *“le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto d'appalto”*.

Peraltro, si osserva che in tema di avvalimento SOA è stato precisato che *“l'attestazione SOA costituisce il frutto di una valutazione complessiva degli svariati elementi facenti parti dell'organizzazione aziendale, che non coincide con la mera sommatoria degli stessi e che non ne consente una considerazione atomistica”* e che qualora *“oggetto dell'avvalimento è un'attestazione SOA di cui la concorrente è priva, occorre, ai fini dell'idoneità del contratto,*

che l'ausiliaria metta a disposizione dell'ausiliata l'intera organizzazione aziendale – comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse – che, complessivamente considerata, le ha consentito di acquisire l'attestazione da mettere a disposizione” (Cons. Stato, sentenza n. 852 del 23 febbraio 2017).

Ne consegue pertanto, la necessità che *“le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto d'appalto”*, il cui apporto non risulta dimostrato per la gran parte delle opere eseguite, non coerentemente con l'obbligo dell'impresa ausiliaria, verso l'impresa ausiliata e nei confronti della stazione appaltante, di *“mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente l'impresa ausiliata, Art. 89 comma 1) D.lgs. 50/2016 così come modificato dal D.Lgs. 56/2017, come di seguito indicativamente elencate: Know-How tecnologico e commerciale, a mezzo del proprio direttore tecnico, [... OMISIS ...] e di tutto lo staff tecnico, come centro di sviluppo, attraverso un costante coordinamento; Il numero necessario di Squadre tipo, composte da 1 operaio specializzato, 1 operaio qualificato e 1 operaio comune, i cui nominativi verranno comunicati prima dell'inizio dei lavori con le specifiche del relativo contratto applicato; I mezzi necessari all'esecuzione dell'opera, quali: Ponteggi Omologati, Gru rotativa, Container alloggio attrezzi e Uffici, Molazze da cantiere, Impastatrice/Betoniere, Macchine da taglio legno/ferro, Martelli demolitori ad aria e/o elettrici, Puntelli varie misure, Badili, secchi, attrezzatura minuta, ecc. ...”*.

Per quanto concerne lo svolgimento delle specifiche verifiche, espressamente richieste dal Codice dei contratti, che devono essere rivolte ad accertare l'effettivo impiego, nell'esecuzione dell'appalto, delle risorse oggetto di avvalimento, di cui si è richiesto specifico riscontro documentale, la stazione appaltante, nel riferire di aver svolto talune verifiche attraverso le figure professionali della Direzione lavori e del Responsabile per la Sicurezza, non ha comunque fornito dimostrazione di aver garantito l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 89 del codice, consentendo l'esecuzione di parte dei lavori ad opera dell'impresa aggiudicataria, in assenza dell'apporto dei requisiti dell'impresa ausiliaria, come previsto nel contratto di avvalimento.

In esito a quanto venuto in rilievo, pare quindi potersi rilevare che nella fase esecutiva dell'appalto, non vi sia stato, sino all'epoca della comunicazione delle risultanze istruttorie, alcun apporto dell'impresa ausiliaria, idoneo a supportare l'impresa esecutrice in relazione al possesso della qualificazione SOA richiesta per la partecipazione ai lavori in esame nella categoria OG3, classifica II, non posseduta dalla impresa ausiliata; tale ipotizzata carenza consente di prospettare la sussistenza della violazione da parte dei contraenti (impresa ausiliaria e impresa ausiliata) della disciplina in tema di avvalimento, *“pena la risoluzione del contratto d'appalto”*, configurandosi, al contempo, profili di responsabilità in capo alla stazione appaltante in ordine all'omessa adeguata verifica sul rispetto degli impegni contrattuali derivanti dall'avvalimento, ex art. 89, comma 9 del d.lgs. 50/2016.

Da ultimo, si evidenzia che non risulta dimostrato l'adempimento dell'obbligo di comunicazione all'ANAC di *“tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità”*, essendosi limitata la stazione appaltante a rinviare l'adempimento in capo alla centrale unica di committenza, senza tuttavia fornire elementi documentali atti a dimostrare l'avvenuto adempimento.

In tale contesto, si osserva che la normativa attuale prospetta la risoluzione del contratto d'appalto nel caso in cui si accerti in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto non sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria; si ritiene, pertanto, di sollecitare la stazione appaltante ad adottare ogni opportuna iniziativa a fronte dell'accertamento del non corretto ricorso all'istituto dell'avvalimento, e comunque a tenere conto dei rilievi in esame nell'ambito dell'accertamento della regolarità dei lavori eseguiti da parte di impresa priva dell'adeguata qualificazione.

Tutto ciò considerato e ritenuto, in esito all'istruttoria espletata nell'ambito del procedimento di

DELIBERA

- di confermare i rilievi e le criticità contestate alle parti con la comunicazione delle risultanze istruttorie prot. 38987 del 15.05.2019, ravvisando la non corretta applicazione dell'art. 89 del d.lgs. n. 50/2016, ed in particolare di quanto previsto dal comma 9 del citato articolo, posto che, per la gran parte della fase esecutiva dei lavori, non è risultato un effettivo apporto dell'impresa ausiliaria CONSORZIO [... *OMISSIS* ...], in termini di personale e risorse, idoneo a configurare la messa a disposizione della capacità esecutiva connessa al possesso della qualificazione nelle categorie OG3-II, richiesta ai fini della partecipazione alla procedura di gara in esame;
- di ritenere censurabile l'operato della stazione appaltante Comune di Taibon Agordino, in relazione all'omessa adeguata verifica sul rispetto degli impegni contrattuali derivanti dall'avvalimento, ex art. 89, comma 9 del d.lgs. 50/2016;
- dà mandato al competente Ufficio dell'Autorità di inviare la presente delibera ai soggetti già destinatari della comunicazione di risultanze istruttorie, invitando la stazione appaltante Comune di Taibon Agordino a comunicare, entro 30 giorni dalla trasmissione della presente delibera, le valutazioni condotte e le determinazioni assunte a fronte dell'accertamento del non corretto ricorso all'istituto dell'avvalimento.

Il Presidente f.f.

Francesco Merloni

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 19 dicembre 2019

Il Segretario

Rosetta Greco